


Letto firmato e sottoscritto.

IL SINDACO
ANTONIO MARTINELLI



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARILENA PERO'


DELIBERAZIONE N - 46-

COMUNE DI LIMONE SUL GARDA
Provincia di Brescia

28 SET 2020

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi _____ giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



IL SINDACO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione piano straordinario e atipico riduzioni TARI e relative scadenze avvisi di pagamento - Anno 2020.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Limone sul Garda, li _____

IL SINDACO

L'anno duemilaventi, addì quindici del mese di settembre alle ore 12.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito alla pubblicazione nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune.

All'appello risultano:

Nome e Cognome	Carica	Presenti	Assenti
Martinelli Antonio	Sindaco	X	
Risatti Franceschino	Vice-Sindaco	X	
Risatti Rodolfo	Assessore	X	
		3	0

Pubblicata all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal _____ nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

28 SET 2020

V° 564



Il Messo Comunale

IL MESSO COMUNALE
GIRARDI GIACOMO

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Marilena Però il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Antonio Martinelli in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di Giunta Comunale n.46 del 15 settembre 2020

OGGETTO: Approvazione piano straordinario e atipico riduzioni TARI e relative scadenze avvisi di pagamento - Anno 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità, ha dichiarato l'epidemia da Virus Covid-19 dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);
- con delibera della Presidenza del Consiglio del 30/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza al 31/07/2020 successivamente differito al 15/10/2020 con D.L. n. 83 del 30/07/2020;
- con diversi DPCM, decreti legge e ordinanze dei presidenti delle varie regioni, è stata fortemente limitata la circolazione di persone e sono state sospese numerose attività produttive, sospensione che ha determinato una forte crisi economica e finanziaria delle aziende coinvolte;

CONSIDERATO che :

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato alla erogazione ed alla fruizione di servizi comunali, e composta da tre distinti tributi : Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738 della Legge n.160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), istituita con L.n.147/2013, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

TENUTO CONTO che :

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- con Delibera n. 443 del 31/10/2019 emanata da ARERA, sono stati introdotti nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, e una nuova procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente Territorialmente Competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, e che deve essere successivamente approvato dall'Autorità stessa;
- ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L.147/2013, gli Enti Locali determinano le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che , l'art. 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 124/2019, convertito dalla L. 154/2019 ha introdotto il comma 683-bis all'art. 1 della L.147/2013 prevedendo che : *"In considerazione della necessità' di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati"*;

CONSIDERATO che :

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020 ha differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione al 31 Luglio 2020 e successivamente al 30.09.2020, come modificato dall'art. 106 comma 3-bis , del D.L. 34/2020 convertito dalla Legge 77/2020;

- l'art. 138 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto il riallineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi comunali con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, la contestuale abrogazione del comma 683-bis della L.147/2013 e che, pertanto, il termine per l'approvazione delle tariffe Tari per l'anno 2020 è stato prorogato al 30 settembre 2020;

- l'art. 107, comma 5, del DL n. 18 del 2020 (Decreto Cura Italia) ha disposto che *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

CONSIDERATO inoltre che , in materia di potestà regolamentare :

-l'art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che *"per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

-l'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, dispone che *"il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;

CONSIDERATA la necessità di prevedere un intervento più deciso per sostenere quelle attività che, proprio per le loro caratteristiche di dimensioni e di mercato, si trovano maggiormente in difficoltà anche nella fase della riapertura e della ripresa delle attività, in aggiunta ai danni subiti per la chiusura forzata durante il periodo di lockdown;

RITENUTO necessario prevedere riduzioni aggiuntive rispetto a quelle decise da Arera, che permettano all'Amministrazione Comunale di assolvere all'importante funzione di contribuire, alla salvaguardia del tessuto economico del territorio comunale;

RICHIAMATO l'art.1, punto 1.1, della Delibera 158/2020 di Arera che recita : *"Fermo restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti Locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie"*; da cui si evince che non è preclusa ai Comuni la facoltà riservata dall'art. 1 comma 660 L.147/2013, di introdurre ulteriori agevolazioni finanziate dal bilancio comunale, e che pertanto è possibile affiancare alle riduzioni obbligatorie introdotte dall'Autorità, le cosiddette "agevolazioni atipiche" di competenza dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 29/07/2014

RICHIAMATO pertanto l'art. 41 al comma 2 e 3 del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tari, avente ad oggetto *" Riduzioni ed agevolazioni non copribili con il gettito TARI"* che recitano rispettivamente al comma 2 *"La Giunta Comunale può, con proprio atto deliberativo, stabilire forme di contribuzione per le utenze domestiche , distinguendo eventualmente per classi di superficie e/o numero di componenti, o condizioni economico-sociali, in percentuale o in valore assoluto, nei limiti dei fondi appositamente stanziati "*; e al comma 3 *"La Giunta comunale può , con proprio atto deliberativo, stabilire forme di contribuzione per le utenze non domestiche , distinguendo eventuali classi di superficie, categorie di attività, o condizioni di crisi aziendale o riduzioni di attività, in percentuale o in valore assoluto , nei limiti dei fondi appositamente stanziati "*;

RITENUTO, pertanto di procedere con il riconoscimento delle riduzioni Tari alle Utenze Domestiche e Non Domestiche colpite dalla crisi ;

VISTO l'intervento dell'Amministrazione da effettuare sulla Tari 2020 a supporto delle utenze domestiche e non domestiche prevedendo di destinare una agevolazione straordinaria ed atipica di importo non inferiore ad € 360.000,00;

TENUTO CONTO che tale stanziamento sarà inserito nella variazione di bilancio in discussione nella seduta di Consiglio Comunale del 29 settembre 2020, prima dell' approvazione delle tariffe Tari anno 2020;

RITENUTO sulla base delle considerazioni effettuate che il finanziamento di tali riduzioni è legato a risparmi di spesa derivanti dalle moratorie e dalla rinegoziazione dei mutui e in minima parte dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto 2019;

VERIFICATO pertanto che il complessivo stanziamento di Bilancio per tali misure risulta pari ad € 359.839,00;

CONSIDERATO che le suddette agevolazioni straordinarie non comportano aggravio per le singole categorie di utenza, ma la copertura è assicurata attraverso il reperimento di risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, così come previsto dal comma 660 dell'art.1 del D.Lgs. 147/2013;

RITENUTO altresì:

- di stabilire le scadenze per il pagamento della 1^ rata della TARI al 30 ottobre 2020 e il pagamento della 2^ rata TARI al 30 novembre 2020;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/00, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che sono di seguito interamente richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto :

1) di procedere con il riconoscimento delle riduzioni Tari alle Utenze Domestiche e Non Domestiche introdotte dall'Amministrazione Comunale al fine di contribuire alla salvaguardia del tessuto economico- sociale del territorio comunale pari complessivamente ad € 359.839,00;

2) di dare atto che quanto disposto con la presente deliberazione si applica, ai sensi dell'art. 53, comma 16, L. 388/2000, a partire dal 1° gennaio 2020;

3) di stabilire, per il pagamento delle rate della tassa Rifiuti per l'anno 2020, le seguenti scadenze:

- 1^ rata – 30 ottobre 2020
- 2^ rata – 30 novembre 2020

4) di dare altresì atto, ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e dal D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199;

5) di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del Testo Unico Enti Locali , TUEL d.lgs 267/2000;
